



COMUNE DI MARTELLAGO
Provincia di Venezia

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
L.R. N. 29/2007 E D.G.R. N. 2982/2008**

N O R M A T I V A

Premessa

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

L'autonomia normativa dei Comuni in materia di procedimenti amministrativi è garantita anche dall'art. 29 della legge n. 241/1990. Le presenti norme sono dettate anche in attuazione di tale articolo.

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per *‘legge regionale’*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

TITOLO I

Criteri di programmazione

Articolo 1

Obiettivi della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile
 - integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;

- incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate.
2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, che potranno essere definite ad integrazione del presente regolamento, vengono definiti i seguenti ulteriori obiettivi specifici ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale:
- tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.

Articolo 2

Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

| | DENOMINAZIONE |
|----------------|---|
| ZONA 1 | MARTELLAGO |
| ZONA 2 | MAERNE |
| ZONA 3 | OLMO |
| ZONA RESIDUALE | Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone |

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 3

Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "*Matrice di Programmazione*", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
- a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione, la presentazione di D.I.A. per nuova apertura o la presentazione di comunicazione per trasferimento nella stessa zona sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da

predisporsi in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 *“Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995”*;

- b) in caso di attività esistenti, come pure nel caso di presentazione di dichiarazione di inizio attività per subingresso, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell’ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l’utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. La sussistenza o meno di tali situazioni deve essere attestata dall’interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività per subingresso;
- c) particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate dalle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all’interno di una zona e risultanti nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Tali prescrizioni sono da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.;
- d) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l’utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell’esercente, se private; a tal fine deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonchè rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

Articolo 4

Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all’allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, e che, in via generale, comportano un diniego all’apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

| INDICATORI | | |
|--------------|---------------|---------------|
| CONCORRENZA | ACCESSIBILITÀ | SOSTENIBILITÀ |
| <i>bassa</i> | <i>alta</i> | <i>bassa</i> |
| <i>media</i> | <i>alta</i> | <i>bassa</i> |
| <i>alta</i> | <i>bassa</i> | <i>bassa</i> |
| <i>alta</i> | <i>media</i> | <i>bassa</i> |
| <i>alta</i> | <i>alta</i> | <i>bassa</i> |
| <i>alta</i> | <i>alta</i> | <i>media</i> |

2. In tutti i casi, a prescindere dalle risultanze della matrice per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare delle specifiche aree, all'interno di una zona, oggetto della particolare tutela di cui all'articolo 1, comma 2, nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è preclusa o sottoposta a particolari condizioni.
3. Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse, salvo eventuali prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice.

Articolo 5

Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
 - a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
 - b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
 - c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
 - d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
 - f) in edifici direzionali e commerciali di notevole entità, ovvero strutture aventi le seguenti caratteristiche: unico complesso edilizio non suddiviso in esercizi separati urbanisticamente, avente una superficie complessiva utile minima pari a mq. 3.000, di cui almeno mq. 1.000 ad uso esclusivo direzionale e commerciale.
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari,

- tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.
4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività della struttura di cui l'esercizio fa parte.

Articolo 6

Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Articolo 7

Attività stagionale

1. Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

Articolo 8

Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

1. Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

Articolo 9

Somministrazione da parte di associazioni e circoli privati

1. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente ai soci ed associati del circolo e ha carattere accessorio rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. La disposizione di cui al comma precedente deve essere contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto, che devono essere trasmessi al Comune in allegato alla domanda di autorizzazione.
3. Il numero dei soci iscritti al circolo deve risultare dal registro dei soci. Tale registro deve essere tenuto costantemente nel locale ed esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. E' fatto obbligo di apporre all'ingresso del circolo apposito cartello che indichi il divieto di accesso alle persone non aventi titolo.
4. Ai locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, annessi ai circoli privati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 17.12.1992, n. 564.

5. Il cambio del legale rappresentante/presidente del circolo deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi della modifica, allegando copia del relativo atto.

Articolo 10

Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione

- 1 I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
- 2 Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti - con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio - a revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- 3 Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta, e sentite in merito anche le associazioni previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
- 4 Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza annuale determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze delle matrici antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente alla scadenza annuale saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

TITOLO II

Norme procedurali generali

Articolo 11

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

- 1 Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e per il trasferimento in altra zona degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve preferibilmente essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e

- professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

- 3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

Articolo 12

Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

- 1 Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - 1.1 ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
 - 1.2 in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
 - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio: agibilità dei locali, permesso a costruire, D.I.A.);
 - b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
 - c) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

Articolo 13

Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

- 1. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
- 2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il

titolo – la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
 - copia del certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali;
 - copia del certificato di prevenzione incendi, ove prescritto dalla legge;
 - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
 - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.SS.;
 - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).
3. Il responsabile del procedimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa:
- a) verifica la matrice di programmazione al fine di accertare la rilasciabilità dell'autorizzazione;
 - b) acquisisce dal Comando di Polizia Locale l'attestazione in merito alla sorvegliabilità dei locali, ai sensi del D.M. 3.6.1998, n. 252 e del D.M. 534/1994, ove prescritta.

Articolo 14 **Subingresso**

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa dichiarazione di inizio attività, da prodursi preferibilmente sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.
- La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
- a) generalità del dichiarante;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
 - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del presente regolamento per la presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico.
2. La dichiarazione di inizio attività deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della dichiarazione di inizio attività entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio pena decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, della legge regionale, il subentrante in possesso dei requisiti morali può iniziare l'attività previa comunicazione contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del dichiarante;
 - b) data dell'apertura della successione con indicazione degli estremi della stessa;
 - c) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività;
 - d) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - e) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del presente regolamento per la presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico.
4. Entro 180 giorni dall'apertura della successione il subentrante deve ottenere il possesso dei requisiti professionali e iniziare l'attività previa presentazione di dichiarazione di inizio attività, pena decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga quanto il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
5. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita dichiarazione di inizio attività contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.
6. La dichiarazione di inizio attività del subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell'esercizio ha diritto di riprendere l'attività purchè ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale, previa presentazione di dichiarazione di inizio attività, entro il termine di centottanta giorni dalla data di cessazione della gestione, pena decadenza dal diritto di esercitare l'attività.
7. Qualora il proprietario non presenti la suddetta dichiarazione di inizio attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.
8. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
9. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l'attività alle stesse

condizioni del dante causa per non più di 90 giorni dal conferimento, previa comunicazione, contenente gli elementi essenziali di cui al comma 5 ed in particolare la data del conferimento, nella quale deve essere espressamente dichiarato l'impegno a conseguire i requisiti morali e professionali, di cui all'art. 4 della legge regionale, entro il termine di 90 gironi dalla data del conferimento. Entro il suddetto termine il rappresentante legale o procuratore deve ottenere il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 della legge regionale e iniziare l'attività previa presentazione di dichiarazione di inizio attività. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile del Settore Affari Generali dispone la sospensione fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre 365 giorni dalla data dell'atto del conferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

10. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cessionario può continuare senza interruzioni l'attività del dante causa per non più di 90 giorni, previa comunicazione, contenente gli elementi essenziali di cui al comma 5 ed in particolare la data dell'atto di cessione delle quote, nella quale deve essere espressamente dichiarato l'impegno a conseguire i requisiti morali e professionali, di cui all'art. 4 della legge n. 29/2007, entro il termine di 90 gironi dalla data di cessione. Entro il suddetto termine il nuovo legale rappresentante o procuratore deve ottenere il possesso dei requisiti e iniziare l'attività previa presentazione di dichiarazione di inizio attività. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile del Settore Affari Generali dispone la sospensione fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre 365 giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.
11. Le dichiarazioni di inizio attività di cui al presente articolo consentono l'immediato inizio dell'attività.

Articolo 15

Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi

- 1 Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune, da effettuarsi almeno trenta giorni prima degli stessi.
- 2 Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - che i locali sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
 - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
 - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;

- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato;
 - copia della registrazione/comunicazione U.L.SS.
 - copia del certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali;
 - copia del certificato di prevenzione incendi, ove prescritto dalla legge.
3. Il responsabile del procedimento provvede ad acquisire dal Comando di Polizia Locale l'attestazione in merito alla sorvegliabilità dei locali, ai sensi del D.M. 3.6.1998, n. 252 e del D.M. 534/1994, ove prescritta.
 4. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

Articolo 16

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 11 della legge regionale, l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di dichiarazione di inizio attività. La dichiarazione di inizio attività è valida per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta preferibilmente sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.
3. La dichiarazione di inizio attività deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) carattere della manifestazione ovverosia se la stessa riveste o meno carattere religioso, benefico o politico;
 - c) nel caso di carattere benefico la dichiarazione che i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopo di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento;
 - d) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
 - e) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - f) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella dichiarazione di inizio attività.
6. La dichiarazione di inizio attività di cui al presente articolo consente l'immediato inizio dell'attività.

Articolo 17

Rinuncia del procuratore o recessione del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura

ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

- 2 Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Articolo 18

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1 SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

2 REQUISITI MORALI

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce *'norma speciale'*, in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3 CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

4 PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale,

lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

TITOLO III
Norme finali

Articolo 19
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 20
Abrogazione ordinanze precedenti

3. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché presso circoli privati (L. 287/1991, L. 25/1996 e D.P.R. 235/2001).
-